



Titolo 5 - Risorse

Articolo 32. Articolazione

1. Sono considerate risorse di interesse storico:
 - le Aree urbane storiche, disciplinate dall'articolo 15;
 - gli Edifici storici, disciplinati dall'articolo 33;
 - i Complessi storici, disciplinati dall'articolo 34;
 - i Giardini e parchi storici, disciplinati dall'articolo 35;
 - i Manufatti di valore storico-artistico e storico-testimoniale, disciplinati dall'articolo 36;
 - le Aree di interesse archeologico, disciplinate dall'articolo 37;
 - i Tracciati storici in collina, disciplinati dall'articolo 38.
2. Sono considerate risorse naturali:
 - i Corsi d'acqua, disciplinati dall'articolo 39;
 - le Aree forestali e gli altri elementi a prevalente naturalità, disciplinati dall'articolo 40;
 - le Aree naturali protette disciplinate dall'articolo 41.
3. Sono considerate risorse sociali le Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo, disciplinate dall'articolo 42.

Articolo 33. Edifici storici

Sono risorse sottoposte a specifica tutela gli edifici di impianto precedente al secondo dopoguerra, individuati e classificati nelle tavole 1 e 2 sulla base della documentazione storica.

1. Gli edifici storici e le loro pertinenze, individuati nella tavola 1, sono raggruppati in diverse categorie in base alle caratteristiche tipologiche e al grado di significatività e di permanenza delle stesse. Tale classificazione è riportata nella tavola 2.
2. Nell'Appendice 2 delle norme sono definite le trasformazioni ammesse sugli edifici storici.
3. Sono ammesse le utilizzazioni degli edifici storici indicate nell'Appendice 2 coincidenti con quelle compatibili nelle aree in cui ricadono.
4. Gli interventi relativi agli edifici storici nel territorio aperto devono rispettare le disposizioni dell'Abaco dei manufatti contenuto nel Regolamento edilizio, con particolare riferimento alla sistemazione degli spazi scoperti pertinenziali; i progetti edilizi devono precisare le aree di pertinenza degli edifici storici, dove non indicato nella tavola 1.



Cambiamento e attribuzione della categoria

- 5.** I soggetti abilitati a presentare progetti di trasformazione inerenti gli edifici storici possono dimostrare, sulla base di adeguata documentazione storica e del rilievo dello stato di fatto finalizzata all'analisi tipologica, che:
 - le unità edilizie e spazi scoperti appartengono a una categoria diversa da quella indicata nella tavola 2 del Regolamento urbanistico;
 - le unità edilizie e spazi scoperti non classificati nella tavola 2 del Regolamento urbanistico, appartengono a una delle categorie specificate nell'Appendice 2.
- 6.** La dimostrazione prevista nel precedente comma è sottoposta all'esame della commissione edilizia comunale e costituisce presupposto per la segnalazione certificata di inizio attività o di permesso di costruire, oppure per l'adozione dei piani attuativi.
- 7.** La dimostrazione non è necessaria per gli edifici realizzati o strutturalmente trasformati sulla base di titoli abilitativi.

Articolo 33bis - Ville storiche e parchi in area urbana

Sono risorse sottoposte a specifica tutela i complessi storici nel territorio urbano costituiti da un edificio specialistico (villa, complesso monastico e simili) e dai relativi parchi e giardini, per i quali sono consentiti interventi finalizzati alla permanenza di attività che ne assicurino la conservazione e fruizione.

- 1.** Negli ambiti delle ville storiche Villoresi, Paradisino, Gerini, Stanley, Corsi-Salviati individuati nella tavola 1 sono ammessi:
 - interventi sugli edifici storici, secondo le pertinenti disposizioni dell'Appendice 2 delle norme;
 - interventi sugli spazi scoperti, secondo le pertinenti disposizioni dell'Appendice 2 delle norme e dell'articolo 35 delle presenti norme;
 - ulteriori interventi, disciplinati ai commi successivi, ferme e prevalenti restando le limitazioni connesse con i vincoli relativi alla tutela dei beni culturali.
- 2.** Gli interventi specifici indicati ai commi successivi sono subordinati all'approvazione di progetto unitario convenzionato.

1 – Villa Villoresi

- 3.** In relazione alla funzione ricettiva, laddove per le caratteristiche funzionali ed architettoniche dell'edificio non sia possibile reperire idonei locali di servizio richiesti per leggi nazionali e regionali, è consentita la realizzazione di pertinenze edilizie a destinazione accessoria nella misura massima del 5% della SUL dell'edificio principale.

2 – Villa il Paradisino

- 4.** È ammesso l'ampliamento delle funzioni di agriturismo, recuperando a questo scopo i volumi storici esistenti.
- 5.** Nelle forme compatibili con le disposizioni relative al vincolo di tutela, sono ammessi interventi di: